

Quando l'assenza dell'interesse a disfarsi degli oggetti detenuti comporta l'annullamento dell'ordinanza di rimozione e smaltimento degli stessi erroneamente qualificati rifiuti

Cons. Stato, Sez. IV 11 settembre 2025, n. 7302 - Lopilato, pres.; Loria, est. - (*Omissis*) (avv. Dal Bianco) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Meneguzzo) ed a.

Sanità pubblica - Ordine di rimozione e conferimento in discarica autorizzata di una serie di oggetti considerati rifiuti - difetto di istruttoria e di motivazione - Assenza dell'interesse a disfarsi degli oggetti dei quali sono stati ordinati la rimozione e lo smaltimento.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio in esame è costituito dall'ordinanza di "rimozione e conferimento in discarica autorizzata a seguito di sopralluogo presso un fabbricato sito in Comune di -OMISSIS-", prot. n. -OMISSIS-, registro n. -OMISSIS- con la quale è stato ordinato all'appellante, in qualità di detentore di una serie di oggetti considerati rifiuti, di rimuoverli dall'area di pertinenza della del fabbricato ove risiede (Via -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- - pv. di Vicenza) e di conferirli in discarica ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.lgs. n. 209 del 2003.

1.1. In punto di fatto il sopralluogo dell'ARPAV del 14 luglio 2022, formalizzato nel verbale del 23/24 agosto 2022, ha accertato la presenza *in situ* di <<svariati mezzi riconducibili a mezzi di trasporto ovvero dalla bicicletta ai mezzi pesanti che per il loro stato di gestione/conservazione (su area scoperta ed esposti agli agenti atmosferici in evidente stato di abbandono) non sono più riconducibili alla categoria di oggetti da collezione così come definita dal dizionario Treccani "raccolta ordinata di oggetti della stessa specie, che abbiano valore o per il loro pregio intrinseco o per il loro interesse storico o artistico o scientifico o semplicemente per curiosità o piacere personale">>.

2. Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per il Veneto, deducendo i seguenti motivi:

1. *Violazione di legge.*

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 209/2003.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 ter, 192 e 256 d.lgs. 152/2006.

Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza e per difetto di presupposto.

Il deducente ha, in primo luogo, censurato l'ordinanza poiché avrebbe erroneamente considerato "rifiuto", ai sensi dell'art. 182, I comma, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, il materiale detenuto dal Sig. -OMISSIS- nell'area esterna della propria casa di abitazione mentre si tratterebbe di oggetti che il deducente conserva come collezionista poiché gli stessi hanno un loro mercato di riferimento.

Il detentore in questo caso non ha alcuna intenzione di disfarsi di quegli oggetti sicché mancherebbe la principale caratteristica di ciò che può definirsi "rifiuto" ai sensi dell'art. 182 d.lgs. 152 del 2006.

Inoltre, né i veicoli né gli pneumatici presenti sull'area pertinenziale sarebbero classificabili come rifiuto perché sarebbero ancora utilizzabili.

2. *Violazione di legge.*

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza, genericità ed approssimazione.

L'ordinanza impugnata si baserebbe esclusivamente sul Rapporto tecnico redatto da ArpaV datato 15 luglio 2022, a seguito del sopralluogo del 14 luglio 2022. Tale Rapporto sarebbe generico, approssimativo ed ipotetico sia dal punto di vista della individuazione ed applicazione della cornice normativa in cui si inserirebbe la possibile contestazione, sia per quanto riguarda la stessa rappresentazione della situazione di fatto.

Vi sarebbe un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione dal momento che l'ordinanza di rimozione e conferimento in discarica impugnata trae origine da una rappresentazione dello stato di fatto di oltre un anno e mezzo prima.

3. Il T.A.R. per il Veneto ha respinto l'eccezione di tardività della costituzione del Comune di -OMISSIS- e ha respinto nel merito il ricorso; ha compensato le spese di lite.

4. Con l'appello in esame l'interessato ha illustrato i fatti di causa e nuovamente sollevato l'eccezione di tardività della costituzione del Comune in primo grado; ha argomentato in ordine alle censure proposte in primo grado riproponendole in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata:

1. *Sul difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato avanti il T.A.R. per il Veneto. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento,*

irragionevolezza, genericità ed approssimazione.

2. Sulla erronea qualifica di rifiuto del materiale detenuto. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 209/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 ter, 192 e 256 d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza e per difetto di presupposto.

4.1. Il Comune e l'ARPAV si sono costituiti in giudizio.

In particolare, il Comune ha argomentato in ordine alla infondatezza delle censure articolate dall'appellante.

4.2. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024 il Collegio con ordinanza n. -OMISSIS- ha disposto incumbenti istruttori incaricando il locale Comando dei Vigili del Fuoco di accertare i pericoli che derivano dal deposito in area privata dell'appellante degli oggetti ivi giacenti e, anche in coordinamento con l'ARPAV di trasmettere una documentata relazione per quanto concerne i profili ambientali e i profili di rischio.

4.3. In data 23 dicembre 2024 i Vigili del Fuoco hanno depositato la Relazione oggetto dell'ordinanza istruttoria.

4.4. Sono seguite memorie e memorie di replica.

4.5. Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-.

5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente il Collegio osserva che il "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni – e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sull'eccezione di tardività della costituzione del Comune in primo grado – e di risolvere la lite nel merito.

7. Invero, l'appello deve essere accolto poiché è fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria in cui l'Amministrazione è incorsa con l'impugnato provvedimento.

8. Come è stato rilevato dall'appellante ai sensi dell'art. 182, I comma, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Nel caso in esame, come è indubbio dalla stessa instaurazione del contenzioso, l'interessato non intende disfarsi degli oggetti dei quali sono stati ordinati la rimozione e lo smaltimento.

Sotto distinto profilo, è emerso in modo certo dalla istruttoria disposta dal Collegio che: *"viste le condizioni di detenzione dei veicoli e dei vari materiali presenti, completamente all'aperto, in area privata e recintata; la mancata presenza di elementi che possono favorire eventuali inneschi: l'assenza della batteria nel vano motore; le distanze che intercorrono tra il deposito e le abitazioni circostanti, i sottoscritti ritengono di non evidenziare particolari profili di rischio di incendio o esplosione, oltre alla non assoggettabilità al D.P.R. nr. 151 del 01 agosto 2011"* (cfr. conclusioni della Relazione dei vigili del Fuoco).

Né la circostanza che alla Relazione istruttoria non abbia partecipato l'ARPAV può inficiare le sopra richiamate conclusioni poiché la Relazione dei Vigili del Fuoco è ampiamente descrittiva della situazione di fatto quanto meno sotto il profilo del rischio di incendi e della pericolosità dei materiali nell'area privata. Anche la circostanza sostenuta dall'Arpav nella relazione depositata per cui vi sarebbe stata un mutamento dello stato di fatto con l'asportazione delle parti incendiabili prima del sopralluogo dei VV.FF. è ipotetica e comunque non consente di affermare che allo stato vi sia una situazione di pericolo, tale da giustificare la rimozione e lo smaltimento integrale anche di materiale non pericoloso. In ogni caso, anche se fosse stato così e, pertanto, l'appellante, proprio in ragione della disposta istruttoria disposta del Collegio, ha modificato la situazione di fatto riconducendola a legalità, questo è un dato che può essere valorizzato anche in sede processuale.

Ciò in quanto, la decisione di accoglimento, proprio per le ragioni su cui si fonda, lascia fermo un nuovo esercizio del potere pubblico di verifica dell'attuale stato dei luoghi con eventuale adozione di un altro provvedimento privo dei difetti istruttori e motivazionali riscontrati in sede di controllo dell'esercizio delle funzioni amministrative. Tale intervento diventerebbe anche urgente qualora la situazione di fatto muti a causa del deterioramento del materiale presente o per l'accumulo di ulteriore o per qualsiasi altra circostanza.

9. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l'appello deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il riesercizio del potere pubblico nei limiti sopra indicati.

10. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi per la peculiarità del caso. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)